



---

## Contributo cinque per mille annualità finanziarie 2018 e 2019

---

*Quali regole si applicano alla rendicontazione di tali contributi? Entro quando è necessario rendicontare questi contributi? È possibile beneficiare della proroga prevista con riferimento ai contributi annualità 2017?*

### Nota informativa n. 25 del 15/06/2021

Nel corso del 2020 sono stati erogati i contributi del cinque per mille relativi all'anno finanziario 2018 (nelle date 8 e 9 giugno 2020 per gli importi uguali o superiori a € 500.000,00 e in data 30 luglio 2020 per gli altri importi), nonché, in applicazione dell'articolo 156 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, quelli relativi all'anno finanziario 2019 (in data 2 settembre 2020 per gli importi uguali o superiori a € 500.000,00 e in data 6 ottobre 2020 per gli altri importi).

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 3142 del 04/03/2021, ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla corretta gestione di tali fondi.

Primo chiarimento rilevante è che ai contributi relativi agli anni finanziari 2018 e 2019 erogati nel 2020 continuano ad applicarsi le regole contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010.

In secondo luogo, il Ministero ribadisce che il termine di rendicontazione delle somme ricevute a titolo di cinque per mille è fissato in un anno dalla percezione e la trasmissione dei documenti all'Amministrazione erogatrice, da effettuarsi nei trenta giorni successivi al termine indicato, è prevista solo per gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a € 20.000,00.

Non è infatti possibile beneficiare della proroga che era stata contemplata per la rendicontazione dei contributi anno finanziario 2017 (su cui il Dicastero si era soffermato con la nota n. 4344 del 19 maggio 2020), in quanto disposizione di carattere speciale, non applicabile in via analogica.

Il Ministero ricorda però che l'articolo 12 del D.P.C.M. 23 aprile 2010 dopo aver fissato in 12 mesi il termine di redazione del rendiconto, al comma 1, lettera e), riconosce agli enti destinatari del contributo del cinque per mille la facoltà di accantonare le somme ricevute per progetti pluriennali, indicandole nel rendiconto e portandole a rendicontazione anche in annualità successive. Conformemente alle linee guida sulla rendicontazione, le somme accantonate dovranno essere spese entro 24 mesi dalla data di percezione ed essere inserite nel relativo rendiconto.

Pertanto, gli enti del Terzo settore beneficiari del contributo a titolo di cinque per mille per gli anni finanziari 2018 e 2019, potranno inserire al punto 6 ("Accantonamento") del modello di rendiconto, l'importo che a 12 mesi dalla data di percezione del contributo risulti ancora da spendere per cause legate all'emergenza epidemiologica, limitandosi a riportare nella relazione illustrativa, come motivazione dell'accantonamento, la dicitura "Accantonamento emergenza Covid-19", *non essendo necessario, nell'ottica della*



*semplificazione degli oneri amministrativi dettata dal vigente contesto emergenziale, alcun ulteriore supporto motivazionale o documentale”.*

Successivamente, una volta impiegate le somme accantonate (entro 24 mesi dalla data di percezione), gli enti saranno tenuti ad inviare a questa Amministrazione il modello di rendiconto dell'accantonamento, allegando allo stesso una relazione descrittiva che esponga nel dettaglio le spese inserite.